

D.P.R. 1 ottobre 2009, n. 0271/Pres. (1).

Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'*articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 ottobre 2009, n. 41.

Il Presidente

Vista la *legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 40 della menzionata *legge regionale n. 6/2006*, istitutivo del "Fondo agevolativo regionale" destinato a sostenere la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, di interventi di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socioeducativi e socioassistenziali, nonché a servizi sociosanitari per disabili e anziani;

Richiamato in particolare il comma 4 del predetto articolo 40 della sopra citata *legge regionale n. 6/2006* che dispone che con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni regionali;

Preso atto che il richiamato *articolo 40 della legge regionale n. 6/2006* prevede il sostegno degli interventi attraverso la concessione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica nonché la concessione di contributi in conto interessi a enti privati in relazione a finanziamenti accordati da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria;

Valutata al riguardo l'opportunità, in considerazione della tipologia dei contributi autorizzati dal bilancio regionale e cioè di un capitolo di spesa con risorse in conto capitale e un capitolo con risorse in annualità costanti, di limitare la prima applicazione del fondo al sostegno degli interventi da parte di enti pubblici e di enti privati senza finalità di lucro;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la *legge regionale 18 giugno 2007, n. 17* (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme Delib.G.R. 24 settembre 2009, n. 2146;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'*articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
 3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
-
-

Allegato

Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'*articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Articolo 1

Finalità.

1. Il presente regolamento definisce le priorità d'intervento, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all'*articolo 40, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6* (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
-
-

Articolo 2

Obbiettivi.

1. Il Fondo agevolativo regionale, costituito da contributi in conto capitale e contributi annui costanti, sostiene le spese di investimento per l'acquisto di attrezzature e di immobili, la costruzione, l'adeguamento, la straordinaria manutenzione, la ristrutturazione e l'arredo di strutture destinate o da destinare a servizi socioassistenziali e a servizi sociosanitari per disabili e anziani.
-
-

Articolo 3

Definizione dei servizi.

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati servizi socioassistenziali:

a) i gruppi appartamento, le comunità alloggio e i servizi socio-riabilitativi ed educativi diurni, rivolti ai disabili;

b) i servizi semiresidenziali e residenziali destinati all'accoglimento di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo;

c) i servizi semiresidenziali e residenziali destinati all'accoglimento di persone anziane autosufficienti che presentano bisogni tutelari limitati e lievi nonché bisogni sanitari occasionali.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati servizi sociosanitari:

a) i servizi residenziali destinati all'accoglimento di disabili che necessitano di prestazioni assistenziali strutturate e continuative;

b) i servizi residenziali e semiresidenziali destinati all'accoglimento di persone anziane che necessitano di prestazioni assistenziali strutturate e continuative.

Articolo 4

Soggetti beneficiari dei contributi.

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni, le aziende pubbliche di servizi alla persona, le aziende per i servizi sanitari qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali, le cooperative sociali, le fondazioni, le associazioni di promozione sociale, gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro dotati di personalità giuridica.

Articolo 5

Iniziative ammissibili a contributo.

1. Sono ammissibili a contributo:

a) le iniziative dirette alla costruzione, all'adeguamento, alla straordinaria manutenzione e alla ristrutturazione delle strutture destinate ai servizi di cui all'articolo 3;

b) l'acquisto di immobili da destinare ai servizi di cui all'articolo 3;

c) l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione dei servizi previsti all'articolo 3 o per la sostituzione, in servizi già funzionanti, di arredi non rispondenti ai requisiti previsti in materia di sicurezza.

Articolo 6

Determinazione annuale delle priorità d'intervento.

1. La Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili e in coerenza con quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in materia di servizi socioassistenziali e sociosanitari, definisce annualmente:

- a) le iniziative di intervento finanziabili;
 - b) le risorse da destinare a ciascuna area di intervento;
 - c) la misura percentuale della contribuzione regionale, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9.
-
-

Articolo 7

Bandi.

1. Con decreto del Direttore competente sono approvati uno o più bandi in cui sono individuati:

- a) le risorse disponibili;
 - b) le iniziative ammesse a finanziamento e la misura della contribuzione regionale, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6;
 - c) il termine iniziale e finale per la presentazione delle domande di contributo;
 - d) le modalità di presentazione delle domande di contributo.
-
-

Articolo 8

Domanda di contributo.

1. La domanda di contributo è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

2. Alla domanda per le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 5 è allegata la seguente documentazione:

- a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
- b) relazione tecnica illustrativa degli interventi e dei costi previsti, redatta da un tecnico abilitato;
- c) relazione generale gestionale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione qualora la richiesta di contributo riguardi la realizzazione di un nuovo servizio socioassistenziale o sociosanitario per anziani o disabili.

3. Alla domanda per le iniziative di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 è allegata la relazione illustrativa degli interventi con dettaglio degli immobili, degli arredi e delle attrezzature da acquistare.

Articolo 9

Intensità dei contributi.

1. I contributi in conto capitale non possono eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
 2. I contributi annui costanti per la durata di venti anni non possono eccedere la percentuale annua dell'8 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non possono essere destinati al finanziamento delle spese per l'acquisto di arredi ed attrezzature.
-
-

Articolo 10

Spese ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile per interventi edilizi, sono comprese tutte le voci previste dalla *legge regionale 31 maggio 2002, n. 14* (Disciplina organica dei lavori pubblici) nonché gli importi riguardanti:
 - a) lavori e impianti;
 - b) attrezzature fisse che richiedono specifici allacciamenti impiantistici;
 - c) acquisto di immobili e di terreni sui quali è prevista la realizzazione dell'intervento edilizio.
 2. Non sono comunque ammesse a finanziamento le spese riguardante la manutenzione ordinaria degli immobili.
 3. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile per l'arredo dei servizi sono comprese le seguenti voci:
 - a) acquisto di arredi fissi e mobili;
 - b) acquisto di attrezzature;
 - c) IVA se sostenuta e non recuperabile;
 - d) costi per il trasporto e montaggio.
-
-

Articolo 11

Valutazione delle domande e definizione della graduatoria.

1. La Direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata e richiede la documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre, pena esclusione, entro i termini fissati dalla Direzione.
2. Sono ammessi a finanziamento gli interventi individuati nella deliberazione di cui all'articolo 6.
3. La Direzione competente, ai fini della formulazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, tiene conto, per ciascuna area di intervento prioritaria, dei seguenti elementi indicati in ordine decrescente di priorità:
 - a) acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione di nuovi servizi;

b) completamento di interventi di realizzazione di servizi già sostenuti da finanziamenti regionali;

c) completamento di interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione e adeguamento ai requisiti strutturali minimi previsti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi;

d) interventi di realizzazione di servizi in ambiti distrettuali con minor offerta dei servizi individuati alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).

4. In caso di valutazione che comporta parità nella graduatoria, la Direzione applica i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) immediata cantierabilità degli interventi oggetto di richiesta di finanziamento;

b) ordine cronologico di presentazione della domanda; nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso ordine, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

Articolo 12

Modalità di assegnazione dei contributi.

1. Con decreto del Direttore competente è approvata la graduatoria delle domande ammesse ed è determinato il riparto dei fondi disponibili.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono indicate:

a) le iniziative ammesse e finanziabili, l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale;

b) le iniziative ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) le iniziative non ammesse e la relativa motivazione.

2. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.

4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto alle domande ammesse, i contributi possono essere concessi per una percentuale inferiore alle misure previste ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), a condizione che il beneficiario assicuri la copertura del costo totale del progetto.

5. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, ulteriori fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Articolo 13

Modalità di concessione dei contributi.

1. Ai fini della concessione dei contributi previsti per il sostegno delle spese di investimento riguardanti i servizi di cui all'articolo 3, comma 1 lettere a) e c) e del comma 2, i soggetti beneficiari presentano, ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale n. 14/2002, il progetto definitivo dei lavori da eseguire e tutti gli atti autorizzativi edilizi e di spesa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base della spesa ritenuta ammissibile, da parte del Nucleo di Valutazione dell'Edilizia Sanitaria e Socioassistenziale di cui all'*articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37* (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).
 3. La concessione dei contributi per il sostegno delle spese di investimento riguardanti i servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) da parte di enti pubblici avviene con le modalità previste dall'*articolo 56 della legge regionale n. 14/2002*;
 4. La concessione dei contributi per il sostegno delle spese di investimento riguardanti i servizi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) da parte di cooperative sociali, fondazioni, associazioni di promozione sociale, enti e istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro, dotati di personalità giuridica avviene con le modalità previste dall'*articolo 59 della legge regionale n. 14/2002*.
 5. Ai fini della concessione dei contributi previsti per il sostegno degli interventi di acquisto di immobili e di arredi ed attrezzature, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, presentano i preventivi di spesa regolarmente adottati corredati dagli atti di autorizzazione della spesa.
 6. I contributi sono concessi con decreto del direttore competente.
-
-

Articolo 14

Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi.

1. Con il decreto di concessione è disposta contestualmente l'erogazione dell'80% dei contributi concessi a sostegno degli interventi di acquisto di immobili e di arredi ed attrezzature.
 2. I contributi per il sostegno delle spese di investimento sono erogati in conformità a quanto previsto dagli articoli 57, 60 e 61 della *legge regionale n. 14/2002*.
 3. In caso di presentazione della documentazione di cui all'articolo 13 comma 1, priva del parere igienico-sanitario del Dipartimento di prevenzione, dell'autorizzazione edilizia e, se previsto, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l'erogazione dei contributi viene rinviata ad avvenuta presentazione dei documenti richiesti.
-
-

Articolo 15

Rendicontazione della spesa.

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione, ai sensi degli *articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7* (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):
 - a) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato;

c) fatture in originale o copia conforme dimostrativa della spesa sostenuta per l'acquisto di arredi ed attrezzature.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Articolo 16

Controlli e ispezioni a campione.

1. Gli interventi destinati al sostegno delle spese di investimento oggetto di finanziamento regionale e sostenuti da soggetti privati sono soggetti ai controlli a campione previsti dagli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 14/2002.

2. I controlli a campione sono effettuati secondo i criteri e le modalità definiti con *Delib.G.R. 3 agosto 2005, n. 1978*.

3. Gli interventi destinati al sostegno degli interventi di acquisto di immobili e di arredi ed attrezzature sono soggetti alle ispezioni e ai controlli a campione previsti dall'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.

Articolo 17

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
